

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12353 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 09/05/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16364-2018 proposto da:

[REDACTED] SRL, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avvocato **[REDACTED]**, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati **[REDACTED]**,

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del **PRESIDENTE** pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

h

h

avverso la sentenza n. 4833/24/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

4

Ritenuto che

[redacted] srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento notificata il 9 agosto 2013 per Ires e Irapp anno 2006, ha respinto l'appello della contribuente, vertente esclusivamente sull'aggio di riscossione, confermando la sentenza di primo grado.

ADER Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa), resiste con controricorso, insistendo nella legittimità dell'aggio di riscossione.

L'ADER Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. 112/1999, come mod. dall'art. 2 di 262/2006 conv. in l. 286/2006 e dall'art. 32 primo comma *lett a)* di 185/2008, conv. L. 2/2009, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla non debenza dell'aggio di riscossione, in assenza di svolgimento di attività, per avere la contribuente versato tempestivamente le somme richieste con la cartella di pagamento,. Propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. 112/1999, per violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost., ribadendola in memoria, con particolare riferimento al principio di ragionevolezza.

Considerato che

che la prevalente giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte ha qualificato l'aggio - oggi onere - di riscossione quale somma avente natura retributiva e non tributaria, posta a carico del contribuente, il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella (cfr. da ultimo Cass. n. 3524/18);

che altre sezioni di questa Corte hanno definito l'aggio/onere di riscossione quale "compenso" per l'attività svolta, su incarico e mandato dell'ente impositore (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868). Tra le altre, Sez. I n. 11230 del 2013, secondo cui l'aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all'ente impositore, per cui non è in alcun modo inerente al

tributo che viene ad essere riscosso. Lo stesso concetto è espresso anche da Sez. I, n. 6646 del 2013 e confermato da Sez. I n. 25932 del 2015.

Che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17 d.lgs. 112/1999 - sebbene già affrontata da questa Corte con le sentenze n. 5154/2017, 3524/2018, 1311/2018 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 cost. - e non esaminata dalla Corte Cost., che con le ordd. n. 147/2015, n. 129/2017, n. 65/2018, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata, senza pronunciarsi sulla sua fondatezza;

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta civile
Roma, 10 aprile 2019


Il Presidente